



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal Sig. **Francesco GUALTIERI**;

VISTA la prima Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 3626/2021 pubblicata il 10/05/2021 - avente ad oggetto l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 5175/2020 - che disponeva che questo Ministero dovesse procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dalla mancanza dei riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE nell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato, che ordinava a questo Ministero di provvedere, nel termine di soli 30 giorni, alla rivalutazione delle posizioni di 22 ricorrenti;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non dovesse considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessata, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

l'insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 183 del 21.01.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n.8925 del 15.06.2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessato presso l'Istituto "E. De Nicola" di Sesto San Giovanni (MI);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondaria: Laurea Magistrale in Economia aziendale, conseguita presso l'Università della Calabria, il 26 maggio 2014;
- b) titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dal Sig. Francesco GUALTIERI, nato a Crotona il 30.07.1988, per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 3626/2021 pubblicata il 10/05/2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per la classe di concorso:

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca